



COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO
URBANISTICO E TERRITORIALE
DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE, DI
TELECOMUNICAZIONI WIRELESS E DI NUOVE
TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
E LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE
AI CAMPI ELETTROMAGNETICI**

APPROVATO IN CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N.77 DEL 25 OTTOBRE 2016

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO
- ART. 2 FINALITA' ED OBIETTIVI
- ART. 3 INSERIMENTO AMBIENTALE - INDIRIZZI

CAPO II DISPOSIZIONI TECNICHE, LIMITAZIONI, DIVIETI E PROCEDURE AUTORIZZATIVE

- ART. 4 CONCENTRAZIONI DI IMPIANTI SU UNA STESSA STRUTTURA E PRESSO PROPRIETA' PUBBLICHE
- ART. 5 DIVIETI DI LOCALIZZAZIONE E MINIMIZZAZIONE IMPATTO VISIVO
- ART. 6 TAVOLA COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE
- ART. 7 NUOVE EDIFICAZIONI O SOPRAELEVAZIONI
- ART. 8 AUTORIZZAZIONE DI SINGOLI IMPIANTI
- ART. 9 MODIFICHE AD IMPIANTI ESISTENTI
- ART. 10 IMPIANTI MOBILI E STAGIONALI

CAPO III MONITORAGGIO E CONTROLLO

- ART. 11 MONITORAGGIO E MAPPATURA DEI LIVELLI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 12 PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE
- ART. 13 SANZIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, la quale all’art. 8 comma 6 dispone che “i Comuni possono adottare un Regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
2. Il presente Regolamento è emanato nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di impianti di telefonia mobile:
 - Legge n. 36 del 22/02/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
 - DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”;
 - D.lgs n. 259 dell’01/08/2003 “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”;
 - L.R. n. 30 del 31/10/2000 e s.m.i. “Norme per la tutela dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”;
 - Delibera Giunta Regionale n. 197 del 20/02/2001 “Direttiva per l’applicazione della L.R. 31 ottobre 2000 n. 30”, così come modificata ed integrata dalla Delibera di G.R. n. 1138 del 21/07/2008;
 - Delibera Giunta Regionale n. 335 del 13/03/2006 “Disposizioni per l’installazione di apparati del sistema DVB-H di cui alla L.R. n. 30/2000;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 1138 del 21/07/2008 – Modifiche ed Integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 “Direttiva per l’applicazione della Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante “Norme per la Tutela e la Salvaguardia dell’Ambiente dall’Inquinamento Elettromagnetico””.

Art. 2 FINALITÀ ED OBIETTIVI

1. Con il presente Regolamento, il Comune intende assicurare il governo del territorio ed il corretto insediamento urbanistico degli impianti di telefonia mobile, di telecomunicazioni wireless e delle nuove tecnologie di comunicazione elettronica, garantendone la diffusione del segnale radio, nell’attenzione al principio di cautela e alla minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico, con particolare riferimento ai

ricettori sensibili, così come individuati dall'art. 9 comma 1 della L.R. n. 30/2000 e s.m.i.

2. Pertanto, il Comune uniforma la propria azione amministrativa, sulla materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento, ai seguenti obiettivi generali:
 - a. protezione dell'ambiente, con particolare attenzione all'impatto che gli impianti in oggetto vanno a determinare;
 - b. minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, fermi restando i valori limite previsti dalle normative vigenti;
 - c. tutela dei cittadini attraverso il monitoraggio in continuo dei livelli di campo elettromagnetico di esposizione;
 - d. minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio, extraurbano e urbano, derivante dagli impianti di telefonia mobile;
 - e. individuazione di siti che per vocazione, posizione e destinazione possano risultare maggiormente idonei alla localizzazione degli impianti in oggetto, allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui ai precedenti punti a, b e c;
 - f. promozione di una corretta informazione nei confronti della popolazione;
 - g. equità ed imparzialità nei confronti dei Gestori dei servizi di telefonia mobile e di telecomunicazioni wireless, cui devono essere garantite pari opportunità per l'esercizio delle concessioni ottenute dallo Stato;
 - h. promozione di intese ed accordi con i Gestori per favorire l'applicazione della migliore tecnologia che consenta di minimizzare sia le emissioni degli impianti che l'impatto ambientale.
3. Il Comune si impegna a promuovere campagne di monitoraggio anche in continuo dei livelli di campo elettromagnetico, volte a mantenere un elevato livello di attenzione nei confronti delle installazioni nuove e già esistenti.

Art. 3

INSERIMENTO AMBIENTALE – INDIRIZZI

Nell'applicazione del principio di cautela e nell'ambito della valutazione di compatibilità ambientale e delle conseguenti misure previste per la minimizzazione degli impatti degli impianti di telefonia mobile, di telecomunicazioni wireless e di nuove tecnologie di comunicazione elettronica, il Comune di Santarcangelo di Romagna e i Gestori indirizzano le proprie azioni agli indirizzi di seguito formulati:

- a- privilegiare soluzioni che tengano conto della condivisione delle infrastrutture, quali edifici e/o pali di sostegno delle antenne già esistenti;
- b- privilegiare le aree comunali o pubbliche rese disponibili dagli Enti interessati.

CAPO II

DISPOSIZIONI TECNICHE, LIMITAZIONI, DIVIETI E PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 4

CONCENTRAZIONE DI IMPIANTI SU UNA STESSA STRUTTURA E PRESSO PROPRIETA' PUBBLICHE

1. Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, di telecomunicazioni wireless e di nuove tecnologie di comunicazione elettronica, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture nella realizzazione di reti indipendenti, il Comune privilegia l'installazione di impianti di più Gestori presso un unico sito e/o struttura, fermo restando il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente, e sulle proprietà pubbliche (aree, strutture, fabbricati, tralicci, ecc.). Pertanto, il Comune può richiedere ai Gestori la predisposizione di progetti di concentrazione e/o di dislocazione degli impianti presso proprietà pubbliche, regolamentando tale localizzazione tenendo conto dei limiti di campi elettromagnetici generati.
2. La scelta di concentrare tali impianti presso un unico sito e/o struttura, valutata in considerazione della loro collocazione e tipologia, tiene conto dell'esigenza di evitare incrementi significativi dei livelli di campo elettromagnetico.
3. L'installazione dei succitati impianti sugli immobili di proprietà pubblica è regolata da una apposita convenzione, contenente la definizione di un canone di concessione da valutare in sede di progetto.

Art. 5

DIVIETI DI LOCALIZZAZIONE E MINIMIZZAZIONE IMPATTO VISIVO

1. Le localizzazioni di impianti di telefonia mobile, di telecomunicazioni wireless e di nuove tecnologie di comunicazione elettronica sono vietate, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 30/2000 e s.m.i., in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 1988, su edifici di valore storico-architettonico e monumentale, individuati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nonché su edifici ai quali viene riconosciuto un valore storico-architettonico e nelle aree soggette ai vincoli individuati dalle tavole e dalle norme tecniche di attuazione del P.S.C. vigente.
2. Per quanto riguarda i nuovi impianti, al fine di minimizzare l'impatto visivo, sono vietati sul territorio comunale impianti dotati di supporti con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti su tralicci destinati ad altre funzioni (come, ad esempio, le torri d'illuminazione di impianti sportivi).
3. La minimizzazione dell'impatto visivo deve essere perseguita da parte dei Gestori, adottando tutte le soluzioni e le tecnologie utili ad assicurare il mantenimento degli elementi architettonici, prospettici e paesaggistici, fermo restando che ciò non comporti

aumento dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici. In particolare, si dovrà tener conto della specificità del contesto territoriale in cui devono essere realizzati gli impianti.

Art. 6

TAVOLA COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE

1. Ai fini del raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, il Comune individua:
 - a) i siti puntuali **idonei** per l'installazione degli impianti, costituiti da impianti di telefonia mobile e di telecomunicazioni wireless esistenti;
 - b) le aree e i siti puntuali **non idonei** per l'installazione degli impianti, individuati dall'art. 9 della L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;
 - c) **le aree di attenzione**, aventi un raggio di 200 m. attorno ai ricettori sensibili individuati dalla Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i., su cui è vietata l'installazione degli impianti di telefonia mobile;
 - d) **le tutele e i vincoli** di natura storico-culturale, paesaggistica, antropica ed ambientale del territorio comunale.
2. Ai fini della localizzazione degli impianti di telefonia mobile, di telecomunicazioni wireless e di nuove tecnologie di comunicazione elettronica, si privilegiano le aree e i siti puntuali di proprietà pubblica ovvero le aree e i siti puntuali eventualmente espropriabili per ragioni di pubblica utilità.
3. L'individuazione dei siti, delle aree di attenzione e dei vincoli di cui al comma 1 avviene su supporto cartografico, sia cartaceo che digitale, denominato **Tavola Comunale per la Localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile e delle Telecomunicazioni Wireless** (Allegato del presente Regolamento).
4. La succitata **Tavola per la Localizzazione** è il documento a cui i Gestori devono riferirsi per la presentazione delle richieste di installazione degli impianti di telefonia mobile, di telecomunicazioni wireless o di altre tecnologie di comunicazione elettronica.

Art. 7

NUOVE EDIFICAZIONI O SOPRAELEVAZIONI

In caso di nuove edificazioni o sopraelevazioni di fabbricati siti all'interno del raggio di 200 m. di un impianto di telefonia mobile, di telecomunicazioni wireless e/o di nuove tecnologie di comunicazione elettronica, il Comune acquisisce, preventivamente al rilascio del relativo titolo abilitativo, il parere di ARPAE ed AUSL, al fine di verificare eventuali superamenti dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, previsti dalle norme vigenti, che dovessero intervenire con le suddette modificazioni edilizie. In caso si verificassero dei superamenti, il Comune individua, in accordo con i Gestori, soluzioni diverse e/o eventuali modifiche agli impianti che producono tali superamenti.

Art. 8

AUTORIZZAZIONE DI SINGOLI IMPIANTI

1. I Gestori di telefonia mobile, di telecomunicazioni wireless o di nuove tecnologie di comunicazione elettronica, che intendono installare impianti fissi nel territorio comunale

sono tenuti alla presentazione, presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, della relativa richiesta di installazione.

2. Lo SUAP verifica la completezza formale della documentazione prodotta dal Gestore in conformità alle disposizioni della L.R. n. 30, delle Deliberazioni Giunta Regionale n. 197/2001 e n. 1138/2008, e delle autorizzazioni e degli atti di assenso necessari ai fini della realizzazione dell'intervento.
3. Successivamente all'avvio del procedimento, nel caso di puntuale richiesta di documentazione integrativa necessaria per la valutazione dell'istanza presentata, i termini per la conclusione del procedimento verranno interrotti e ricominceranno a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta da parte dello SUAP.
4. Lo SUAP dà contestualmente notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione della richiesta di installazione pervenuta mediante la pubblicazione dell'avviso di deposito **sia all'Albo Pretorio che sul sito istituzionale del Comune**, nonché mediante altre modalità di comunicazione ritenute idonee allo scopo indicando il termine di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio, per la presentazione di osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse (art. 8 comma 3 della L.R. n. 30/2000 e s.m.i.).
5. Lo SUAP, acquisito i pareri dell'ARPAE, AUSL e del Comune, con le modalità previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995, autorizza l'installazione dell'impianto nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati all'art. 3 del DPCM 08/07/2003 e delle disposizioni di cui all'art. 9 della L.R. n. 30/2000 e s.m.i., e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio.
6. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta e contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 4.
7. I Gestori comunicano allo SUAP, ARPAE ed Ausl la messa in funzione dell'impianto almeno 10 giorni prima della sua attivazione.
8. Nel caso di nuovo impianto su infrastruttura esistente si applica la procedura di cui al successivo art. 9.

Art. 9

MODIFICHE AD IMPIANTI ESISTENTI

1. Per modifica ad impianti esistenti, di cui all'art. 8 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1138/2008, si intende la variazione di una o più delle seguenti caratteristiche tecnico-impiantistiche:
 - a) tipologia dell'antenna;
 - b) posizione dei sistemi radianti;
 - c) altezza centro elettrico;
 - d) tilt elettrico o meccanico;
 - e) guadagno dell'antenna;
 - f) direzioni di puntamento;
 - g) potenza irradiata;Tali modifiche sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi del D.lgs n. 259/2003.

2. L'installazione o la variazione di ponti radio e di impianti Wi-Fi è soggetta a comunicazione ai sensi della normativa vigente.
3. L'eventuale modifica dell'impianto esistente, così come autorizzato, che comporti variazioni strutturali, deve comunque garantire soluzioni che minimizzino l'impatto visivo.

Art. 10
IMPIANTI MOBILI E STAGIONALI

1. Per impianto mobile s'intende l'impianto in possesso degli elementi di temporaneità, di precarietà e di amovibilità, quest'ultima legata all'assenza di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza.
2. Gli impianti di cui al punto 1, possono essere previsti:
 - a) a servizio di manifestazioni temporanee, questi possono stazionare per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - b) per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, questi potranno stazionare nell'area prevista **una sola volta** e per un tempo massimo di **quattro mesi**;
 - c) per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso, **una sola volta** per un tempo massimo di **quattro mesi**.Degli impianti mobili è data comunicazione al Comune 45 giorni prima della loro collocazione. Il Comune entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al Gestore una diversa localizzazione. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione prevista all'art. 12 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1138/2008.
3. In ogni caso, alla scadenza del termine prefissato l'area di sedime, ove è stato collocato l'impianto mobile, deve essere ripristinata. Il ripristino e/o la rimozione debbono essere garantiti dal Gestore dell'impianto mobile. Decorso i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata e, come tale, soggetta alle sanzioni previste all'articolo 17 della Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.
4. Impianti installati e rimossi/disattivati secondo un periodo ciclico (impianti stagionali) sono soggetti all'osservanza della procedura prevista per gli impianti fissi. L'eventuale autorizzazione, inizialmente rilasciata, riporterà le clausole per la rimozione/disattivazione ciclica.

CAPO III

MONITORAGGIO E CONTROLLO

Art. 11

MONITORAGGIO E MAPPATURA DEI LIVELLI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO

1. Il Comune promuove, avvalendosi di Arpae, secondo i criteri di cui all'articolo 2, campagne di monitoraggio e di mappatura dei livelli di campo elettromagnetico (cem), presenti in corrispondenza degli edifici che maggiormente possono risentire delle emissioni prodotte dagli impianti di telefonia mobile, di telecomunicazioni wireless e/o di nuove tecnologie di comunicazione elettronica, con particolare riferimento alle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche.
2. A tal fine il Comune si dota di opportuna strumentazione di controllo e misurazione, che potrà affidare alla gestione di Arpae, mediante specifico protocollo d'intesa.
3. Nel caso si rilevino violazioni dei limiti di cui alle vigenti norme, si applicheranno le sanzioni cui al successivo articolo 13.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12

PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m., l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/1997, relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei Gestori.
2. Il Comune pubblica, in collaborazione con ARPAE, sul proprio sito istituzionale i dati relativi al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico, al fine di consentire una migliore conoscenza delle emissioni prodotte dagli impianti di telefonia mobile, di telecomunicazioni wireless e/o di nuove tecnologie di comunicazione elettronica presenti sul territorio comunale.

Art. 13

SANZIONI

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni previste dall'art. 15 comma 1 della Legge n. 36/2001 sono le seguenti e sono così sanzionate:
 - a) per accertato superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione fissati dalla stessa legge quadro e relativi decreti attuativi è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.033,00 ad Euro 309.874,00, dandosi inoltre luogo all'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione d'uso fino al suo risanamento;
 - b) nel caso di mancato rispetto dei tempi e/o limiti previsti per gli interventi di risanamento di impianti esistenti è stabilita la sanzione amministrativa da Euro 1.033,00 ad Euro 309.874,00.Ai sensi dell'art. 15 comma 7 della Legge n. 36/2001, non si applica alle sanzioni previste dal comma 1 del medesimo articolo il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della Legge n. 689/1981 e s.m.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, le seguenti violazioni previste dall'art. 17 della L.R. n. 30/2000 e s.m.i. prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.582,00 ad Euro 10.329,00 e sono contestate ed applicate secondo i principi di cui alla Legge n. 689/1981 e s.m.:
 - a) l'installazione di un nuovo impianto, o la riconfigurazione di un impianto esistente, in assenza dell'autorizzazione o della SCIA.
Qualora l'impianto risulti anche attivato, l'autorità competente provvede inoltre all'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione d'uso dello stesso fin quando non sarà rilasciata la relativa autorizzazione.
 - b) il nuovo impianto, o la riconfigurazione dell'impianto esistente, che risulti avere caratteristiche radioelettriche e/o estetiche diverse da quelle per cui è stata concessa l'autorizzazione, ovvero abbia caratteristiche difformi da quelle comunicate, qualora sia ammessa la procedura semplificata della comunicazione.

Nel caso in cui l'impianto risulti anche attivato, l'autorità competente provvede inoltre all'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione d'uso dell'impianto fino al suo risanamento.

c) in caso di inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione.

Si dà inoltre luogo all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione degli atti autorizzatori da uno a quattro mesi. Nel caso di reiterata violazione l'autorizzazione è revocata.

d) nel caso in cui il gestore non presenti il progetto di risanamento entro i termini assegnati dall'Amministrazione con l'atto di diffida;

e) il mantenimento in opera dell'impianto mobile di telefonia mobile oltre il termine consentito. Nel caso in cui l'impianto risulti inoltre in esercizio, l'Autorità competente applica la sanzione accessoria dell'interdizione dell'uso.

3. Per le infrazioni al presente Regolamento e/o alle disposizioni/prescrizioni contenute nei provvedimenti emessi dall'Amministrazione competente in sede di esercizio del potere di vigilanza e controllo, non rientranti nelle fattispecie di cui ai precedenti commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i.